

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/88 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 D,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 130 A del trattato dispone che la Comunità sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale e che in particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra le diverse regioni e il ritardo di quelle meno favorite;

considerando che ai sensi dell'articolo 130 C, il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino;

considerando che l'articolo 130 D del trattato prevede a tal fine che la Commissione presenti una proposta d'insieme intesa ad apportare alla struttura e alle regole di funzionamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento» («FEAOG-Orientamento»), del Fondo sociale europeo («FSE») e del FESR le modifiche necessarie per precisare e razionalizzare le loro missioni al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi enunciati negli articoli 130 A e 130 D del trattato, nonché a rafforzare l'efficacia ed a coordinare gli interventi fra di loro e con quelli degli strumenti finanziari esistenti;

considerando che l'azione che la Comunità conduce attraverso i Fondi a finalità strutturale (Fondi strutturali), la Banca europea per gli investimenti («BEI») e gli altri strumenti finanziari deve agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 130 A e 130 C;

considerando che l'azione condotta per il tramite dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti,

nonché il coordinamento delle politiche economiche e sociali degli Stati membri, il coordinamento delle politiche regionali nazionali, il coordinamento dei regimi di aiuto nazionali e delle altre misure connesse con l'attuazione delle politiche comuni e del mercato interno rientrano, secondo l'articolo 130 B del trattato, in una serie di iniziative volte a rafforzare la coesione socio-economica e che spetta alla Commissione il compito di fare proposte adeguate in tal senso;

considerando che per conseguire il fine enunciato dall'articolo 130 D del trattato è opportuno orientare l'insieme dell'azione comunitaria in questo settore verso obiettivi prioritari e chiaramente definiti in funzione di tale fine;

considerando che per rafforzare l'impatto dell'azione strutturale della Comunità il Consiglio europeo ha deciso l'11/12 febbraio 1988 di raddoppiare in termini reali entro il 1993 gli impegni di stanziamento per i Fondi a finalità strutturale rispetto ai livelli del 1987; che contemporaneamente ha adottato decisioni in merito ad aumenti concreti entro il 1992; che in questo contesto i contributi dei Fondi a finalità strutturale per le regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1 saranno raddoppiati in termini reali entro il 1992; che ciò facendo la Commissione dovrà provvedere a che nell'ambito dei mezzi supplementari messi a disposizione per le regioni rientranti nell'obiettivo n. 1 sia compiuto uno sforzo particolare a favore delle regioni più svantaggiate;

considerando che, da un lato, è opportuno precisare quali Fondi devono contribuire al conseguimento di ciascuno degli obiettivi prioritari, nonché in quale misura e a quali condizioni, e che dall'altro è opportuno stabilire i presupposti che devono sussistere perché la BEI e gli altri strumenti finanziari comunitari già esistenti possano intervenire per apportare il loro contributo segnatamente in concomitanza con l'intervento dei Fondi;

considerando che tra i tre Fondi strutturali il FESR costituisce il principale strumento finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo in termini di crescita economica e che esso svolge un ruolo centrale nella riconversione delle regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi bacini d'occupazione e comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale;

considerando che missioni prioritarie del FSE sono la lotta alla disoccupazione di lunga durata e l'inserimento professionale dei giovani; che esso contribuisce a promuovere la coesione economica e sociale; che esso è anche uno strumento di importanza fondamentale atto a promuovere una coerente politica dell'occupazione negli Stati membri e nella Comunità;

<sup>(1)</sup> GU n. C 151 del 9. 6. 1988, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. C 175 del 4. 7. 1988.